



SENTENZA N. 109/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73149** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 27.3.2021 ad istanza del sig. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Serraino (c.f. SRRNLE75R18F912) unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Salerno alla via Luigi Guercio n. 197, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo pec: emilio.serraino@pec.it;

Contro

-INPS, gestione ex INPDAP, Direzione Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno al C.so Garibaldi n. 38;

per

il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei di pensione maturati per effetto della sentenza n. 6227/2014 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, e la ricostituzione della pensione n. 60582167 sulla base dei periodi contributivi omessi; ovvero per:

1) Accogliere il ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione n. 60582167, ponendo a base del ricalcolo della stessa i contributi

affendenti al periodo di lavoro svolto presso il Comune di Eboli (dal 01/01/ al 30/09 1976) e presso il Consorzio di Bonifica "Velia" (dal 01/10/1976 al 28/02/1976);

2) Per l'effetto della statuizione di cui al punto precedente, condannare l'INPS – in persona del legale rappr.te p.t. - alla corresponsione della pensione come sopra ricostituita ed al pagamento delle somme che risulteranno a credito del ricorrente quale differenza tra il maggiore importo della pensione ricostituita e l'importo della pensione già corrisposta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;

3) Accogliere il ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei di pensione per il periodo 01/gennaio - 31/agosto 1993, in conseguenza della retrodatazione del collocamento in quiescenza definitivamente accertato con Sentenza n. 6227/2014 del Consiglio di Stato - pubblicata il 22/12/2014 e passata in giudicato in data 05/02/2016 – maggiorati di perequazione ed aliquota di rendimento con decorrenza da gennaio 1993 all'attualità;

4) Per effetto della statuizione di cui al punto precedente, condannare l'INPS – in persona del legale rappr.te p.t. – al pagamento in favore del (omissis) dell'importo di € 20.202,05, ovvero di quell'importo maggiore o minore che sarà accertato e provato in corso di causa, a titolo di arretrati pensionistici maturati, in forza della summenzionata Sentenza del Consiglio di Stato, per il periodo 01/gennaio – 31/agosto 1993, oltre interessi rivalutazione monetaria dal 01/01/1993 al soddisfo;

5) Con condanna dell'Inps al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 21.2.2024 l'avv. Emilio Serraino per parte ricorrente e l'avv.

Tellone per l'INPS.

Premesso in

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il ricorrente, ex dipendente di ruolo presso la Regione Campania in possesso della II qualifica dirigenziale, chiedeva il diritto ad ottenere il pagamento dei ratei di pensione maturati per il periodo 01/gennaio – 31/agosto 1993 con riconoscimento della perequazione e dell'aliquota di rendimento con decorrenza dal 01/01/1993 e fino all'attualità, in forza di Sentenza del Consiglio di Stato n. 6227/2014, pubblicata il 22/12/2014 e passata in giudicato in data 05/02/2016 - che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla dispensa dal servizio per motivi di salute (dunque al collocamento in pensione) con decorrenza dal 01/01/1993, anziché dal 03/09/1993. Inoltre, chiedeva che nel calcolo della pensione già erogata al dr. (omissis) venisse considerato anche il periodo di lavoro svolto presso il Comune di Eboli (dal 01/01/1976 al 30/09/1976) e presso il Consorzio di bonifica "Velia" (dal 01/10/1976 al 28/02/1978), per i quali erano stati regolarmente versati i contributi previdenziali; a tale riguardo, affermava che - nonostante con Delibera n. 8208/1997 della Giunta Regionale della Campania veniva deliberato di riconoscere ai fini previdenziali il servizio prestato dal 01/10/1976 al 31/01/1981 per un totale di anni 4 e 4 mesi con il servizio prestato alle dipendenze della Regione Campania e che con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 16826/1990 veniva disposto di liquidare al predetto Consorzio di Bonifica "Velia" la somma di £ 28.594.000 allo scopo di definire la posizione contributiva del (omissis)- dall'allegato estratto conto previdenziale, tale periodo lavorativo non risulta riportato ai fini del calcolo della pensione; analogamente, il periodo di lavoro svolto presso il Comune di Eboli (dal 01/01/1976 al 30/09/1976), seppur riportato nell'estratto previdenziale, non è stato

comunque considerato ai fini della quantificazione della pensione, necessitando – secondo la nota riportata in calce allo stesso – di ulteriori accertamenti, mai effettuati dall'INPS nonostante i solleciti e la diffida dell'odierno ricorrente.

2. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria in data 3 maggio 2023 eccependo la prescrizione dei ratei spettanti per il periodo dall' 1.1.1993 al 31.8.1993, avendo il ricorrente posto in essere il primo atto interruttivo in data 3.7.2020, nonché delle differenze economiche spettanti sui ratei della pensione a seguito della ricostruzione del trattamento pensionistico, essendo prescritte le eventuali differenze sui ratei antecedenti al mese di luglio 2015 o gennaio 2018. Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, non avendo la Regione Campania trasmesso all'INPS, successivamente al collocamento in quiescenza del ricorrente, nessuna certificazione di rettifica dei dati retributivi o attestante la percezione di maggiori retribuzioni o di aumenti contrattuali; chiedeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro. Nel merito evidenziava l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro dell'omissione contributiva e l'infondatezza del ricorso sul presupposto che dal certificato di pensione risulta che la stessa è stata concessa con decorrenza 31.12.1992; per quanto riguarda la richiesta di valutazione ai fini pensionistici dei periodi lavorativi svolti presso il Comune di Eboli, si riservava di fornire chiarimenti in merito risultando presente sull'estratto conto ma con anomalie; per quanto concerne il periodo lavorativo svolto presso il Consorzio di bonifica Velia, rappresentava che non è presente sull'estratto contributivo, che qualora i contributi non siano stati versati, questi sono prescritti e che il ricorrente non ha provato il versamento della contribuzione e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.

3. In data 8.5.2023 la Difesa di parte ricorrente depositava la comunicazione inviata

via pec ai fini dell'interruzione della prescrizione del 14/05/2019 e in data 12.5.2023 depositava pec del 5.3.2021 inviata al Consorzio Bonifica Velia di richiesta della documentazione comprovante il versamento dei contributi per il periodo 1.01.76-31.1.1981.

4. All'udienza del 16.5.2023, parte ricorrente si riportava al ricorso, evidenziando che la prescrizione è iniziata a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato nel 2016; che l'INPS non ha corrisposto i ratei relativi al periodo riconosciuto dalla predetta sentenza; che il comune di Eboli ha dato atto del versamento dei contributi mentre per il Consorzio di bonifica Velia ha inviato una istanza per ottenere l'attestazione dei versamenti dei contributi. Chiedeva termine per controdedurre alla memoria dell'INPS e chiedeva disporsi CTU al fine della determinazione delle somme spettanti. L'INPS, nel riportarsi alla memoria, insisteva per la chiamata in giudizio del datore di lavoro anche al fine di chiarire se le somme stanziare dalla Regione erano state versate all'INPS. Con ordinanza n. 116/2023 veniva quindi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania.

5. In data 31.5.2023 la Giunta della Regione Campania depositava una relazione in cui, riepilogati i fatti oggetto del giudizio, rappresentava in primo luogo che nel giudizio de quo non si controverte in alcun modo su ipotesi di omissione contributiva da parte della Regione, essendo le doglianze di parte ricorrente riferite all'omessa valorizzazione, da parte dell'INPS, in sede di erogazione della pensione, di periodi di servizio prestati presso soggetti diversi dalla Regione Campania (Comune di Eboli e Consorzio di bonifica "Velia"). Rappresentava inoltre che:

1) in ordine alla richiesta della retrodatazione alla data del 01/01/1993 del collocamento in pensione per dispensa dal servizio disposta con la sentenza del

Consiglio di Stato n. 6227/2014 e diritto ad ottenere il pagamento dei ratei di pensione maturati per il periodo 01/gennaio – 31/agosto 1993, maggiorati della perequazione e dell'aliquota di rendimento con decorrenza dal 01/01/1993 e fino all'attualità, il riscontro alla stessa è di esclusiva competenza dell'Istituto Previdenziale. L'attività che la Regione Campania era tenuta a porre in essere si sostanziava, difatti, nel ritrasmettere all'Istituto previdenziale la documentazione finalizzata al conferimento del trattamento pensionistico e di quello di fine servizio secondo la nuova decorrenza della dispensa come determinata dal Giudice amministrativo, cosa che l'Amministrazione ha prontamente fatto;

2) quanto alla richiesta per cui l'INPS, nel calcolo della pensione già erogata al dr. (omissis), avrebbe omesso di considerare il periodo di lavoro svolto presso il Comune di Eboli (dal 01/01/1976 al 30/09/1976) rappresentava che la Regione Campania, in allegato alla pratica trasmessa con prot. 9172 del 17/04/1996 trasmise, all'INPS - ex Inpdap la certificazione rilasciata in data 05/10/1976 dal Prefetto di Salerno (All. 7), nella quale sono riportati tutti i servizi, pre-ruolo e di ruolo, prestati dal dr. (omissis) nella sua qualità di Segretario comunale. Tra i servizi, nella seconda pagina della certificazione, figura anche il periodo svolto presso il Comune di Eboli, dal 1.1.1976 al 30.09.1976. Rilevava che la determina di pensione n° RM062000001936 del 09/06/2000 (All. 8) (poi rettificata per quanto riguarda la decorrenza iniziale, retrodatata al 01/01/1993) prende in considerazione TUTTE le Amministrazioni riportate nella predetta certificazione del Prefetto di Salerno, con l'unica eccezione del periodo del Comune di Eboli. Su detto periodo, inoltre - presente in estratto contributivo ma con anomalie - lo stesso Istituto Previdenziale ha dichiarato, nella propria memoria di costituzione, di riservarsi di "fornire chiarimenti in merito".

3) Circa l'omessa considerazione del periodo di lavoro prestato presso il Consorzio

di bonifica “Velia” (dal 01/10/1976 al 28/02/1978) rappresentava che il ricorrente, funzionario della carriera direttiva presso detto Consorzio, è stato in posizione di comando presso la Giunta Regionale della Campania dal 1/3/1978 al 31/1/1981, essendo stato poi, dal successivo 01/02/1981, inquadrato nei ruoli di questa Amministrazione. Ebbene, con il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 16826/1990 (n. 10 della produzione di parte – All. 4) la Giunta Regionale si è limitata a trasferire al Consorzio la somma (di £ 28.594.000) per consentire allo stesso la regolarizzazione contributiva del periodo di comando 1/3/78 – 31/1/81, regolarizzazione effettivamente realizzata, posto che tale periodo risulta regolarmente considerato tra quelli valorizzati nella prestazione pensionistica di cui alla già richiamata determina di pensione n° RM062000001936 del 09/06/2000 (All. 8).

Quanto alla Delibera n. 8208/1997 della Giunta Regionale della Campania (n. 9 della produzione di parte – All. 3), con la quale veniva “deliberato di riconoscere ai fini previdenziali il servizio prestato dal 01/10/1976 al 31/01/1981 per un totale di anni 4 e 4 mesi con il servizio prestato alle dipendenze della Regione Campania”, essa è finalizzata a corrispondere al dipendente cessato dal servizio l'indennità integrativa al trattamento di fine servizio prevista dalla L.R. 15/81, come modificata dalla L.R. 15/86: tale normativa prevede una integrazione alla prestazione principale sulla base del periodo di servizio utile a tali fini. Ebbene, come risulta dalla documentazione allegata alla nota del dr. (omissis) del 14.04.1992 (All. 9), il Consorzio di bonifica “Velia” provvede a versare alla Tesoreria della Giunta Regionale l'importo di £ 1.138.000, corrispondente all'ammontare dell'indennità di fine rapporto di servizio a carico del Consorzio medesimo per il periodo dal 01/10/1976 al 28/02/1978. Detto periodo, unito al successivo 01/03/1978 – 31/01/1981 (nel quale il dr. (omissis) è stato in posizione di comando presso la Giunta Regionale, prima di transitarne nei ruoli dal

successivo 01/02/1981), corrisponde esattamente al periodo di anni 4 e mesi 4 riportati nella richiamata Delibera n. 8208/1997 che ha finalità diversa dal riconoscimento a fini pensionistici del periodo di servizio prestato presso il Consorzio antecedentemente all'inizio del comando (quindi del periodo oggetto di contestazione nel ricorso di parte 01/10/1976 al 28/02/1978), essendo finalizzata soltanto a ricostruire il periodo da valorizzare, ai fini della previdenza, per riconoscere i benefici della richiamata L.R. 15/81 e ss.mm.ii. Ad ogni buon fine, rappresentava che dagli atti del fascicolo personale dell'ex dipendente dr. (omissis) è stata rinvenuta la disposizione progr. 511500SA (All. 10), indirizzata dall'INPS – Sede di Salerno – al Ministero del Tesoro – Dir. Gen. Ist. Prev. Div. 6 – con la quale l'Ente Previdenziale comunicava al Ministero gli importi (e i periodi) dei contributi versati al fondo pensioni lavoratori dipendenti in favore del dr. (omissis) ai fini della ricongiunzione ai sensi della L. 29/79: in tale prospetto (al foglio 3) viene riportato il periodo che va dal 01/10/1976 al 31/01/1981. Se si consideri che il periodo dal 01/03/1978 al 31/01/1981 (nel quale il (omissis) è stato in posizione di comando presso la Regione) risulta valorizzato nella più volte richiamata determina di pensione n. RM062000001936 del 09/06/2000, si può notare come il periodo oggetto di contestazione (01/10/1976 al 28/02/1978), pari ad anni 1 e mesi 5 sia già stato valorizzato dall'Istituto Previdenziale nella medesima determina come "Ric. art. 2 L.29/79 in sede di Pensione".

6. In data 8.12.2023 il ricorrente depositava una memoria e in data 11.12.2023 ulteriore documentazione. Contestava le eccezioni avanzate dall'INPS e chiedeva l'accoglimento del ricorso insistendo per la CTU contabile per la quantificazione dei crediti spettanti e per la ricostituzione della pensione, ponendo a base del ricalcolo i contributi afferenti al periodo di lavoro svolto dal ricorrente presso il Comune di Eboli

(dal 01/01/ al 30/09 1976) presso il Consorzio di Bonifica “Velia” (dal 01/10/1976 al 28/02/1976) e quantificando i ratei per il periodo 01/gennaio - 31/agosto 1993 e la perequazione e l'aliquota di rendimento su tutte le somme riconosciute a credito del pensionato con decorrenza dal 01/01/93 al soddisfo, con interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 01/01/1993.

7. In data 11.12.2023 si costituiva in giudizio la Regione Campania eccependo il suo difetto di legittimazione a contraddire, non venendo in discussione il mancato versamento di contributi imputabile alla Regione Campania e di legittimazione passiva, non sussistendo titolarità passiva del rapporto giuridico controverso. Infatti, nel giudizio de quo non si controverte in alcun modo su ipotesi di omissione contributiva da parte della Amministrazione regionale, essendo le doglianze di parte ricorrente riferite - almeno per ciò che riguarda la seconda delle due richieste - all'omessa valorizzazione, da parte dell'INPS, in sede di erogazione della pensione, di periodi di servizio prestati presso soggetti diversi dalla Regione Campania (Comune di Eboli e Consorzio di bonifica “Velia”). In ordine invece alla richiesta di cui al punto 1) dell'atto introduttivo (retrodatazione alla data del 01/01/1993 del collocamento in pensione per dispensa dal servizio disposta con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6227/2014 e diritto ad ottenere il pagamento dei ratei di pensione maturati per il periodo 01/gennaio – 31/agosto 1993, maggiorati della perequazione e dell'aliquota di rendimento con decorrenza dal 01/01/1993 e fino all'attualità) evidenziava che il riscontro alla stessa è di esclusiva competenza dell'Istituto Previdenziale. Richiamava nel merito quanto evidenziato nella relazione della Giunta Regionale.

8. All'udienza del 22.12.2023 si disponeva un rinvio dell'udienza al 21.2.2024 al fine di verificare la cessata materia del contendere alla luce della documentazione depositata dalla Regione.

9. In data 2.2.2024 l'INPS rappresentava di aver chiesto al Comune di Eboli ed al Consorzio Velia la documentazione necessaria alla ricostruzione della pensione. ma il Comune e il Consorzio non hanno riscontrato la richiesta; pertanto, l'INPS sarebbe impossibilitato a ricostruire la pensione del ricorrente.

10. In data 8.2.2024 il ricorrente depositava una memoria in cui insisteva per la CTU contabile.

11. All'udienza del 21.2.2024 la Difesa di parte ricorrente si riportava alla propria memoria dell'8.2.2024 confermando quanto evidenziato dalla Regione in merito al riconoscimento da parte dell'INPS del periodo prestato presso il Consorzio di Bonifica Velia. L'INPS si riportava alla propria memoria, affermando di non disconoscere il versamento dei contributi da parte del Comune di Eboli, che tuttavia non ha trasmesso all'INPS la documentazione relativa tramite canale telematico.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio in epigrafe ha ad oggetto:

a) il pagamento dei ratei maturati per il periodo 01 gennaio/31 agosto 1993, oltre perequazione ed aliquota di rendimento, il cui diritto consegue alla retrodatazione del collocamento in quiescenza definitivamente accertato con Sentenza del Consiglio di Stato n. 6227/2014, pubblicata il 22/12/2014 e – poiché mai notificata - passata in giudicato in data 05/02/2016, con la quale l'odierno ricorrente otteneva riconoscimento del proprio diritto alla dispensa dal servizio per motivi di salute con decorrenza dal 01/01/1993, anziché dal 03/09/1993.

b) la ricostituzione della pensione sulla base dei contributi relativi al periodo di lavoro svolto presso il Comune di Eboli (dal 01/01/76 al 30/09/76) e presso il Consorzio di Bonifica Velia (dal 01/10/76 al 28/02/1978) che, seppur regolarmente versati, erano

stati inspiegabilmente omessi dalla base di calcolo del trattamento pensionistico e dunque, il pagamento delle differenze tra l'importo dei maggiori ratei così dovuti rispetto a quelli inferiori corrisposti.

Sui tutti crediti accertati il ricorrente chiedeva applicarsi la perequazione, l'aliquota di rendimento, gli interessi e la rivalutazione monetaria.

2. Questo G.M., non ritenendo necessario disporre l'incombente istruttorio richiesto, ritiene che il ricorso, alla luce della documentazione in atti, sia parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.

2.1. Come evidenziato dal ricorrente nella memoria, la regolarità della contribuzione per il periodo lavorativo presso il Comune di Eboli (dal 01/01/1976 al 30/09/1976) – pari a 9 mesi - è stata certificata con nota del Comune di Eboli del 02/04/2021, corroborata dall'allegato stralcio del ruolo CPDEL anno 1976, documento contabile comprovante l'effettivo versamento di detti contributi. Tale regolarità contributiva è confermata anche dalla documentazione esibita dalla Regione Campania (all. 7 della relazione illustrativa del 30/05/2023), dalla quale emerge inoltre che l'Ente regionale, in allegato alla pratica trasmessa con prot. 9172 del 17/04/1996, trasmetteva all'INPS/ex Inpdap la certificazione rilasciata in data 05/10/1976 dal Prefetto di Salerno, riportante tutti i servizi, pre-ruolo e di ruolo, prestati dal dr. (omissis) nella sua qualità di Segretario comunale, tra i quali figura anche il periodo svolto presso il Comune di Eboli, dal 01/01/1976 al 30/09/1976. La Regione Campania, con memoria di costituzione depositata in data 11/12/2023 (v. pag. 3), rilevava come la determina INPS di pensione n RM062000001936 del 09/06/2000 riportava i periodi di lavoro svolti dal ricorrente presso tutte le Amministrazioni indicate nella summenzionata certificazione del Prefetto di Salerno, con l'unica eccezione del periodo del Comune di Eboli dal 01/01/1976 al 30/09/1976, pari a 9 mesi. Pertanto, l'INPS, nel calcolare

la pensione spettante al ricorrente, ha omissis di considerare la contribuzione per il lavoro presso il Comune di Eboli (lo stesso Istituto previdenziale, in udienza, non ha disconosciuto il versamento dei contributi e nella memoria di costituzione non ha contestato il mancato versamento degli stessi riservandosi di chiarire il motivo per il quale gli stessi, seppur versati, non sarebbero stati posti a base del calcolo della pensione).

Ne consegue che la domanda del ricorrente finalizzata alla valorizzazione del suddetto periodo ai fini pensionistici debba essere accolta e deve ritenersi illegittima la determina di pensione in relazione alla quantificazione della pensione effettuata sulla base di una anzianità contributiva pari a 28 anni e 5 mesi (come si evince dall'atto n. SA012015820490 dell'INPS, v. doc. n. 14 allegato al ricorso introduttivo) in quanto inferiore a quella effettivamente maturata - ossia per complessivi 29 anni e 2 mesi tenuto conto del periodo di lavoro (di 9 mesi) svolto presso il Comune di Eboli – nonché all'applicazione del coefficiente di rendimento (ancorato ad un'anzianità contributiva di 28 anni e 5 mesi) inferiore a quello che avrebbe dovuto essere correttamente applicato, ossia parametrato ad un'anzianità di 29 anni e 2 mesi (come rappresentato a pag. 4 e 5 della memoria del ricorrente dell'8.2.2024, all. tabelle aliquote rendimento). Come rappresentato dal ricorrente -e descritto in modo chiaro nella memoria, con riferimenti puntuali alla documentazione allegata-, l'INPS, con l'atto n. SA012015820490 dell'INPS, ha erratamente calcolato la pensione del dr (omissis)sulla base di retribuzioni contributive ammontanti al 30/06/1992 in complessivi € 37.707,04 (come emerge dal raffronto tra la documentazione INPS - mod PA04 del summenzionato atto INPS n. SA012015820490, doc. 16 allegato al ricorso introduttivo- e la documentazione prodotta della Regione Campania - mod. PA04 del doc. n. 5 della memoria della Regione), alle quali è stato applicato il

coefficiente di rendimento di 0,63271, corrispondente al periodo di lavoro di 28 anni e 5 mesi di lavoro, determinando così la prima quota di pensione in € 23.857,62 (pari a € 37.707,04 x 0,63271) con decorrenza dal 01/01/1993 mentre il calcolo pensionistico avrebbe dovuto invece rettamente assumere quale base le retribuzioni contributive riportate nel modello PA04 prodotto dalla Regione Campania ed ammontanti al 31/12/1992 in complessivi €.45.474,03, alle quali applicare il coefficiente di rendimento pari allo 0,6524, ossia riferito ad una anzianità contributiva di 29 anni e 2 mesi, determinando così la prima quota di pensione annua in € 29.668,62 (pari a € 45.474,03x 0,6524) decorrente dal 01/01/1993; quota di pensione maggiore - rispetto a quella calcolata dall'Inps con la medesima decorrenza - di € 5.811,00.

Il ricorrente chiede a tal fine CTU contabile “finalizzata alla corretta ricostruzione della pensione spettante al ricorrente e dei crediti maturati in conseguenza dell'errata quantificazione” ma questo giudice ritiene che la puntuale ricostruzione operata nella memoria dal ricorrente stesso renda non necessario disporre l'incombente istruttorio richiesto.

Considerato che la pensione spettante al ricorrente deve essere calcolata con il metodo retributivo (metodo applicato anche l'INPS con l'atto n. SA012015820490) e che il sistema retributivo, pervenuto a regime con la Legge 30 aprile 1969, n. 153, commisura la pensione alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività, ne consegue che il mod. PA04 cui far riferimento per il calcolo della pensione è quello prodotto in giudizio dalla Regione Campania (ossia il menzionato all. n. 5 alla memoria difensiva) riportante le retribuzioni contributive maturate al 31/12/92, che costituisce la base retributiva alla quale applicare l'aliquota di rendimento parametrata all'effettiva anzianità contributiva. In altri termini, la retribuzione ricevuta dal

Comune di Eboli (dunque il mod PA04 richiesto dall'INPS a tale ente) è irrilevante ai fini della ricostruzione della pensione in quanto, per i dipendenti degli enti locali, tale ricostruzione va basata sul trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio, percepito negli ultimi 12 mesi con le caratteristiche di fissità e continuità comprendendo anche la tredicesima mensilità. Ai fini della ricostruzione della pensione è dunque evidente, da un lato, che il parametro economico cui far riferimento è rinvenibile dal Mod PA04 prodotto dalla Regione (v. all. n. 5 che riporta la retribuzione complessiva maturata al 31/12/1992 nella misura di € 45.474,03) e, dall'altro, che il regolare versamento dei contributi per il lavoro svolto presso il Comune di Eboli assume rilevanza solo ai fini dell'anzianità contributiva – che per effetto di tali contributi è pari a 29 anni e mesi – che costituisce il dato cui ancorare il valore dell'aliquota di rendimento applicabile (che nel caso di specie è pari allo 0,6524).

2.2. Circa l'omessa considerazione del periodo di lavoro prestato presso il Consorzio di bonifica "Velia" (dal 01/10/1976 al 28/02/1978) la domanda non può essere accolta in quanto, come rappresentato dalla Regione nella propria memoria e confermato dalla Difesa del ricorrente in udienza, il periodo oggetto di contestazione (01/10/1976 al 28/02/1978), pari ad anni 1 e mesi 5 sia già stato valorizzato dall'Istituto Previdenziale nella determina di pensione n. RM062000001936 del 09/06/2000 come "Ric. art. 2 L.29/79 in sede di Pensione".

2.3. Infine deve riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei di pensione maturati per il periodo 01/gennaio – 31/agosto 1993 – non corrisposti da parte dell'INPS - con riconoscimento della perequazione e dell'aliquota di rendimento con decorrenza dal 01/01/1993 e fino all'attualità, in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6227/2014, pubblicata il 22/12/2014 e passata in giudicato in data

05/02/2016 - che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla dispensa dal servizio per motivi di salute (dunque al collocamento in pensione) con decorrenza dal 01/01/1993, anziché dal 03/09/1993.

Orbene, con l'atto n° SA012015820490 inoltrato a mezzo pec del 03/08/2020, l'INPS ha modificato la precedente determina del 29.4.2015 con la decorrenza della pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema Retributivo a far data dal 01/01/1993 in applicazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso del ricorrente avverso la sentenza di primo grado del TAR Campania sez. Salerno sez. II n. 1530/2003 (rg. 326/1996).

Il ricorrente lamenta tuttavia il mancato pagamento dei ratei medio tempore maturati dal 1.1.1993 al 1.9.1993, data di erogazione della pensione, con la perequazione e l'aliquota di rendimento dal 1.1.1993 all'attualità.

Come evidenziato dal ricorrente, la prescrizione è iniziata a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato nel 2016 (ovvero dal 5.2.2016); va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS considerato che il 14.5.2019 il ricorrente presentava richiesta di accesso agli atti invitando l'INPS a regolarizzare la propria posizione, il 3.7.2020 presentava atto di diffida all'INPS, il 29.10.2020 ricorso amministrativo (all. 5-6-18-19-20 al ricorso) e in data 27.3.2021 il presente ricorso.

Infatti, l'art.2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n.295, convertito nella l.n.739 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della l. 7 agosto 1985 n.428, dispone che: *“le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione ... dovuti dallo Stato si prescrivono con il decorso di cinque anni”* (comma 1); *“il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente ... e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”* (comma 2); inoltre, ai

sensi dell'art.143, comma 5, del d.P.R.n.1092 del 1973, che ha richiamato espressamente il predetto art.2, *“non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell'interessato”*.

Orbene, il predetto termine prescrizione quinquennale si applica alle rate pensionistiche a carico del bilancio dello Stato, nelle quali rientrano tutte le loro componenti, dunque anche quelle a titolo interessi e rivalutazione; a ciò aggiungasi che, trattandosi di emolumenti accessori rispetto al trattamento pensionistico, il diritto alla loro percezione non può essere azionato prima del momento in cui viene riconosciuto il diritto di credito principale, in adesione all'ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex plurimis*, sentenze n. 545/2012, n. 623/2012, n. 578/2013, n. 609/2013, n. 614/2013). Ciò in quanto prima del riconoscimento del diritto pensionistico principale manca il termine iniziale dal quale possa decorrere la prescrizione del diritto agli accessori e, pertanto, un'eventuale istanza amministrativa per ottenerli sarebbe inammissibile (vedasi, *in terminis* la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti n.16/QM/2003). (Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 316 del 05/05/2014).

Ciò posto, secondo la giurisprudenza dinanzi richiamata, il termine d'esordio della prescrizione nel caso in esame va individuato nella data del provvedimento che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, ha riconosciuto, con effetto retroattivo, la retrodatazione della pensione (atto INPS n° SA012015820490 di attuazione della predetta sentenza del Consiglio di Stato). A tale stregua, l'appellante ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art.2943, comma 4 c.c. e dell'art.2, comma 5, del succitato r.d.l. n.295/1934, con gli atti interruttivi del 2019, 2020 e del 2021 sopra richiamati.

A favore del ricorrente va riconosciuto il diritto alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, avuto riguardo, per quanto riguarda i primi, al tasso vigente alla data di scadenza dei singoli ratei e, per la seconda, all'indice Istat ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.

L'art. 429 comma 3 c.p.c., è applicabile al giudizio pensionistico in virtù dell'art. 5 della legge n. 21.7.2000 n. 205 che ha in tal modo recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato della giurisprudenza contabile fondato, per quanto riguardava gli interessi sul principio della naturale fecondità del denaro (art. 1282 c.c.) , mentre la rivalutazione monetaria il riconoscimento del diritto era subordinato alla prova del maggior danno (ex art. 1224 c.c.). Il cumulo degli oneri accessori non è però integrale poiché la rivalutazione (SSRR n. 10/QM/2000) spetta solo ove il relativo indice superi il tasso legale degli interessi in applicazione di quanto previsto dall'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91.

3. Per quanto riguarda le somme spettanti a titolo di arretrati ed accessori, questo giudice può limitarsi ad una sentenza di accertamento del diritto, la cui esatta quantificazione è rimessa all'amministrazione.

4. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese sono compensate.

P. Q. M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in composizione monocratica, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione. Spese di lite compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.2.2024.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 29.02.2024

Il Direttore della segreteria

dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente